**GIURISTI DEMOCRATICI**

Vi ringrazio. Come Giuristi Democratici ci soffermeremo brevemente sul profilo costituzionale della norma. Mi limiterò ad esprimere, nei 10 minuti, le principali annotazioni critiche.

1. La prima, complessiva, riguarda titolo ed oggetto. Il tono è propagandistico; l'efficacia molto dubbia. L'accezione della " sicurezza urbana", qui declinata, allude solo a misure repressive. Non a caso la Costituzione prescrive un rapporto dialettico tra misure di sicurezza e riqualificazione dei territori e dei vissuti. La Corte Costituzionale ha sempre avuto un orientamento univoco. Richiama norme di sicurezza urbana, indicando la priorità della integrità fisica e della tutela dei beni. Il punto di riferimento devono essere sempre gli articoli della prima parte della Costituzione. Riteniamo, infatti, essenziali politiche sociali  per prevenire e depotenziare la criminalità urbana. Emergerebbe, in tal modo, il rapporto tra legalità e ricostruzione di uno "spazio pubblico", tra autorità e libertà. La dispersione dello stato sociale comporta, di converso, l'incremento delle politiche securitarie. Come afferma il prof. De Giorgi, si configura una simbiosi tra tutela della formazione sociale e immaginario della sicurezza, che può portare al collasso dello Stato di diritto. Stefano Rodotà scrisse, poco prima della sua morte:" avverto l'allarme , del tutto rimosso dallo stesso dibattito parlamentare, sulla società del controllo; vedo lo stravolgimento del rapporto tra statualità e cittadinanza". E' incostituzionale la torsione del sacrosanto bisogno di sicurezza in cortocircuiti normativi securitari.
2. Non ci convince l'art. 1. La norma si pone al di fuori dell'ipotesi di associazione sovversiva. Travalica le direttive europee e le stesse, molto complete, leggi italiane. Lascia perplessi la previsione di una doppia costruzione finalistica , la finalità, cioè, dell'atto terroristico. Viene contestata , come fattispecie, la mera detenzione documentale. Avere documenti è "sintomo-come scrive la norma- di una progressione capace di portare repentinamente alla commissione di reati con finalità di terrorismo"? Non andrà, comunque, dimostrato il passaggio dalla dimensione concettuale a quella reale? La norma configura esplicitamente un vero e proprio "terrorismo della parola", che innescherebbe la "radicalizzazione violenta". L'articolo 1 comma 1 lettera b introduce un nuovo delitto contro l'incolumità pubblica (con una sanzione abnorme da 2 a 6 anni), con una fattispecie pericolosamente indefinita,. La vaghezza, in una materia così delicata, concernente diritti personali, è pericolosa. Non è troppo vago scrivere "ogni altro metodo per compiere atti di violenza"? Dove è la "finalità di terrorismo"? Se è un delitto contro l'incolumità pubblica , l'ambito della previsione è sconfinato. E inoltre: vale siffatta sanzione anche per il solo danneggiamento? E che significa , nella società digitalizzata, il verbo "detenere" che usa la norma? Vale anche per una pagina web? Siamo sicuri che, in caso di approvazione, interverrebbe la Corte Costituzionale.
3. Per quanto riguarda le occupazioni di immobili sembra a noi che sia un errore prevedere un titolo autonomo di reato che mette insieme, confusamente, fattispecie molto diverse. Tra l'altro, in una materia costituzionalmente definita (quella del "diritto all'abitare") e socialmente così rilevante. Non è necessario, anche rispetto alla definita normativa europea, un titolo autonomo di reato solo per aumentare, in maniera meramente repressiva, la risposta sanzionatoria, Per un delitto contro il patrimonio una sanzione da 2 a 7 anni è, invero, eccessiva. L'esperienza professionale e le pratiche ci dicono, tra l'altro,  che, di fronte ai bisogni, queste forme di deterrenza sanzionatoria sono inefficaci. Né condividiamo la penalizzazione, di fatto contenuta nella norma, di sindacati e associazioni (e di singole e singoli) che agiscono comportamenti di appoggio alle occupazioni per necessità. Vi sono virtuose pratiche quotidiane, già in atto, di rapporto con prefetture per gestire i rilasci degli appartamenti e la pratica virtuosa con i comuni per il passaggio "da casa a casa". Per lo meno andrebbe fatta, nella norma, una casistica precisa di illiceità amministrative e reati ( anche in relazione alla sanzione) E' la Corte europea dei diritti dell'uomo(della persona)che traccia la strada.
4. Siamo contrari all'ergastolo ostativo, condannato anche dalla Corte di Giustizia Europea, che qui viene applicato alla "rivolta carceraria". Vorremmo non venisse travolto l'articolo 27 della Costituzione su carcere e pena, voluto, con lucida passione, da Aldo Moro. E per i detenuti che hanno fatto resistenza passiva? E' un grave errore che la norma assimili resistenza passiva e rivolta, come scrivono i Garanti. Tralasciamo qui, per ragioni di tempo, l'indicazione di altre importanti criticità (aumento delle sanzioni per blocchi stradali ed ogni manifestazione di conflitto, costituzionalmente definita; cosi come la inaudita revoca della cittadinanza ritardata di anni, che inchioda le persone straniere ad un destino perenne, come se le prescrizioni non esistessero). In definitiva vorremmo fosse radicalmente riscritto un provvedimento che innalza le misure di punibilità rispetto a condotte che, molto spesso, non hanno una capacità socialmente offensiva.

 Giovanni Russo Spena